LEGGE DI STABILITÀ:
DAL SOLE 24 ORE LA GUIDA
CON TUTTE LE NOVITA'
SU FISCO, PREVIDENZA,
GIUSTIZIA E LAVORO.

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

Comunitaria 2010. Dal marzo fatture estere da integrare per l'Iva sui servizi intra Ue **Pag. 29**

Crediti marittimi. Obbligo di assicurazione per le navi commerciali in transito **Pag. 29**

Da sabato. Un instant sul processo civile

Informative. Si aggiornano i prospetti sugli strumenti finanziari **Pag. 29**

Giovedì 5 Gennaio 2012

www.ilsole24ore.com/norme

Lotta all'evasione. Le conseguenze immediate del provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011

Spesometro con rischio estero

Possibile la comunicazione degli acquisti oltreconfine con carta di credito

Antonio Criscione
Luca Gaiani

Lo spesometro guarda oltre confine. Gli acquisti con carte di credito, di debito e prepagate, secondo quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia del 29 dicembre 2011, potrebbero, infatti, essere comunicati all'agenzia (e quindi all'anagrafe tributaria), non dai commercianti o da coloro che offrono ai consumatori finali un servizio, ma dagli operatori che gestiscono i mezzi di pagamento elettronico. Non è semplicemente uno spostamento dell'obbligo da un soggetto all'altro, ma una mossa che potrebbe aprire le carte anche su acquisti fatti all'estero o direttamente o magari via web. Anzi, è un intervento a effetti multipli: apre all'estero, ma oltre alle spese dei consumatori finali, attraverso il riepilogo dei Pos permette anche di mettere sotto controllo il volume d'affari degli esercizi attraverso le carte di credito.

GLI OBBLIGATI
Saranno gli operatori cui è affidata la gestione del mezzi di pagamento a inviare le notizie all'Anagrafe tributaria

I gestori dei mezzi di pagamento elettronico dovranno fornire all'agenzia delle Entrate tutti i movimenti non inferiori alla soglia fissata dalla legge, pari a 3.600 euro. E verosimilmente comunicheranno (e l'agenzia delle Entrate forse un po' ci conta) anche i dati per i movimenti effettuati oltre frontiera. Il tracciato per la comunicazione non dovrebbe infatti porre limiti insormontabili in questo senso.

Un'obiezione ci sarebbe, invece, nel fatto che la norma sullo spesometro, richiamata espressamente dal provvedimento del 29 dicembre scorso, riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini Iva mentre quelle effettuate all'estero (quanto meno quelle B2C) non scontano mai il tributo italiano. Lo stesso articolo 21, comma 1-ter, del Dl 78/10, che ha istituito la nuova comunicazione, ne limita espressamente il contenuto alle operazioni che sono esonerate dallo spesometro ordinario in forza del comma 1-bis del medesimo articolo 21, cioè a quelle effettuate da operatori italiani nei confronti di consumatori finali che pagano con moneta elettronica.

A fronte di questo quadro normativo – che pare escludere gli acquisti esteri dalla comunicazione delle carte di credito – va però sottolineato che, nei fatti, gli intermediari finanziari potrebbero non possedere le informazioni necessarie per individuare il regime Iva delle spese pagate con carte di credito, il che li potrebbe indurre a comunicare al fisco tutti i movimenti sopra soglia, senza fare sottili distinzioni sull'assoggettamento o meno dell'operazione all'imposta e neppure sul fatto che l'acquirente sia un privato consumatore (il che comporterà una duplicazione visto che i commercianti inseriscono nello spesometro le vendite a soggetti Iva anche se pagate con le carte).

Se la segnalazione fosse stata lasciata in capo ai soggetti che hanno rapporti con il consumatore, quindi, le operazioni estere dei privati sarebbero state tralasciate posto che nessun onere dichiarativo può essere imposto a commercianti non residenti. L'aver trasferito l'obbligo ai gestori dei mezzi di pagamento elettronici comporterà invece una comunicazione a tappeto, che probabilmente includerà, come detto, anche operazioni oltreforntiera. Insomma una mossa accorta da parte del legislatore, più che una semplificazione per i commercianti. Gli intermediari finanziari, oltre alle operazioni superiori ai 3.600 euro, dovranno comunicare, come stabilito dal provvedimento del 29 dicembre 2011, anche i dati degli esercizi convenzionati in cui hanno installato un apparecchio Pos. I due adempimenti non sono però collegati, l'elenco dei Pos infatti va comunicato anche in assenza di operazioni tracciate sopra alla soglia di 3.600 euro.

Va precisato che in automatico il fisco riceverà questi dati già a partire dal secondo semestre 2011 (dal 6 luglio al 31 dicembre). Quindi, chi nelle vacanze di Natale ha fatto un uso "allegro" della carta di credito fuori dai confini, convinto di sfuggire alle strette dello spesometro, potrebbe aver fatto un calcolo sbagliato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

MARKA

01 | LE NORME
L'articolo 21, comma 1-bis, del Dl 78/10 esonera da spesometro le operazioni verso privati consumatori che hanno pagato con carte di credito, di debito e prepagate emesse da banche e intermediari italiani; il comma 1-ter obbliga gli intermediari emittenti le carte a comunicare le operazioni indicate nel precedente comma 1-bis. Il provvedimento del direttore delle Entrate del 29 dicembre 2011 ha approvato la comunicazione per i movimenti con carte di credito, che andrà inviata dalle banche entro il 30 aprile 2012 relativamente alle operazioni dal 6 luglio al 31 dicembre 2011

02 | ACQUISTI ALL'ESTERO
Il contenuto dello spesometro delle carte di credito coincide con quello della comunicazione ordinaria (solo operazioni in ambito Iva): gli acquisti effettuati all'estero da privati consumatori dovrebbero dunque essere esclusi in quanto operazioni extra Iva. I gestori di carte di credito non sono generalmente in possesso di informazioni sul regime Iva delle operazioni sottostanti ai pagamenti, sicché è immaginabile che verranno trasmesse anche le spese all'estero, come pure quelle effettuate da soggetti Iva (già rilevati dai commercianti)

03 | COMUNICAZIONE DEI POS
Nello spesometro delle carte di credito dovrà inoltre essere riportato l'elenco degli esercenti associati al sistema di pagamento ovvero con i quali la banca ha stipulato un contratto di installazione e utilizzo di dispositivi Pos

Cassazione. Niente vincolo di risposta

La segnalazione del cittadino non vincola l'Albo

Guglielmo Saporito

Il cittadino non può imporre a un Ordine professionale di sottoporre a giudizio il professionista che lo abbia danneggiato: lo sottolinea la Cassazione penale con la sentenza 4 gennaio 2012 n. 79, destinata a far discutere sul ruolo degli Ordini.

La vicenda riguarda un procedimento penale per omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del Codice penale), reato che si configura in tutti i casi in cui vi è un obbligo di rispondere o di provvedere su istanze di privati. Su una risposta, appunto, confidava il cliente di un medico, il quale aveva presentato più esposti all'Ordine nei confronti di un cardiologo che a suo parere aveva violato norme deontologiche commettendo errori per imperizia.

Su tali esposti l'Ordine dei medici non aveva provveduto, senza nemmeno indicare le ragioni del ritardo o del diniego.

Di qui, una volta decorsi i 30 giorni (legge 241/1990, salvo discipline particolari) la denuncia penale per omissione di atti di ufficio.

L'orientamento della Cassazione è sfavorevole all'autore dell'esposto, in quanto esclude il reato di omissione in quanto la richiesta di provvedere non corrisponde a un interesse giuridicamente tutelato.

Il cittadino che ritenga di aver subito un illecito deontologico da parte di un professionista non ha quindi un interesse tutelabile: al più, secondo la Cassazione, vi è un interesse "di mero fatto" a ottenere l'avvio di un procedimento disciplinare, ma questo interesse, se violato, non è perseguibile penalmente.

Se quindi la procedura disciplinare non viene avviata, l'Ordine professionale non deve darne conto al privato. In altri termini, l'Ordine professionale può omettere istruttorie sul proprio iscritto, può non rispondere alle richieste di chiarimenti del privato, può omettere provvedimenti e sottrarsi all'onere di spiegare le ragioni di tale diniego.

Quindi, il cittadino rimane estraneo alle procedure disciplinari deontologiche, senza un ruolo attivo per gli utenti autori degli esposti. La stessa Cassazione, in sede civile (10070/2011) aveva sottolineato che le sanzioni disciplinari irrogate dagli Ordini non possono esser impugnate dal privato denunciante, che le ritenga troppo miti. Al più, secondo i giudici civili, l'interessato si può rivolgere alla magistratura civile o penale per far valere i propri interessi, lamentando un danno ingiusto e un eventuale abuso di ufficio da parte dell'ordine professionale (articolo 323 del Codice penale: Cassazione 24088/2011). Tutto ciò convince dell'opportunità di un chiarimento sul ruolo degli Ordini professionali: se si affida loro l'applicazione dei codici deontologici (da ultimo, articolo 10 comma 7 della legge 183/2011, sulle societa' professionali), non si può negare agli utenti un ruolo attivo nei relativi giudizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANCATA TUTELA
L'Ordine può restare inattivo alla denuncia di un comportamento scorretto da parte di un iscritto

APPROFONDIMENTO ON LINE
Il testo della sentenza
www.ilsole24ore.com/norme

Il 25 gennaio

Telefisco spiega le novità del 2012

TELEFISCO 2012

Il primo appuntamento per svelare tutti i segreti delle manovre che hanno caratterizzato quest'anno è stato fissato a mercoledì 25 gennaio. L'aiuto ai contribuenti arriva, anche quest'anno, con Telefisco 2012.

Nella giornata del dialogo tra contribuenti, professionisti e agenzia delle Entrate si passeranno, infatti, al setaccio tutte le novità delle manovre. E verrà dato spazio a tutti i chiarimenti sulle tante modifiche in ambito fiscale introdotte dai provvedimenti degli ultimi mesi. Primo fra tutti il decreto salva-Italia e la relativa legge di conversione che ha profondamente modificato il prelievo sugli immobili con l'Imu, le rendite e la proroga delle agevolazioni. Attenzione anche alle abitazioni detenute all'estero e, sempre in tema di patrimoni internazionali, alla nuova imposta sui capitali all'estero e sulle attività scudate. Molte sono, poi, le novità sui redditi d'impresa con le agevolazioni Irap e per la capitalizzazione (Ace) ma anche sul regime più penalizzante per le società di comodo. Senza dimenticare i nuovi strumenti a disposizione del fisco per controlli, accertamento e riscossione delle maggiori imposte contestate ai contribuenti.

Per l'organizzazione è già disponibile un doppio canale. Le informazioni necessarie su modalità di attivazione di una sede e costi potranno essere chieste telefonando al numero di rete fissa 02/34973209 o inviando una mail (l'indirizzo è telefisco@ilsole24ore.com). Lo scorso anno le sedi collegate su tutto il territorio nazionale sono state ben 140, oltre ai 300 punti di ascolto presso gli uffici dell'agenzia delle Entrate.

Il problema. L'amministrazione non coordina gli interventi

Doppio monitoraggio per il leasing e il noleggio

Marco Piazza
Antonella Scagliarini

Gli utilizzatori di beni presi in leasing o noleggio sono tenuti a effettuare la comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni riventi ai fini Iva (spesometro) nonostante tali operazioni siano oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73 da parte delle società di leasing o noleggio e quindi già oggetto di autonoma comunicazione all'anagrafe tributaria.

Lo afferma la nota della direzione accertamento del 22 dicembre 2011 con cui vengono date alcune risposte ai quesiti degli operatori (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 dicembre).

È un chiarimento sorprendente perché è in evidente contrasto con quanto disposto al punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, protocollo n. 184182, dove, nell'elenco delle operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione, vi sono, appunto, quelle «operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73».

Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, tale «(...) esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio, è soggettivo (...)» e pertanto «(...) i soggetti utilizzatori in leasing o in noleggio devono effettuare la comunicazione relativa allo spesometro».

L'esclusione, come traspare dal testo del provvedimento, è di carattere oggettivo (si veda anche la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 24/E/2011 paragrafo 3.4) e peraltro è giustificata, come indicato anche nelle «Motivazioni» al citato provvedimento direttoriale del 2010, dal «fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in argomento ed in considerazione del divieto fissato dall'articolo 6 dello Statuto del contribuente (...)» trattandosi di «informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente» (si confronti il comma 4 dell'articolo 6 del legge 212/2000).

Tra l'altro, l'agenzia delle Entrate nello stesso documento di prassi, rispondendo al quesito circa le «Operazioni escluse dallo spesometro», articolo 7 del Dpr 605/73, nel confermare l'esclusione dallo spesometro delle «operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria», ribadisce che l'esclusione riguarda anche «i soggetti passivi di imposta che hanno ricevuto e cioè hanno acquistato le dette operazioni» ma, per giustificare quanto affermato in precedenza circa l'obbligo dei contribuenti di segnalare le operazioni di leasing e noleggio quando siano parti acquirenti di tali servizi, a sorpresa, fa sapere che l'esclusione non è totale, ma riguarda solo «(...) la quasi totalità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria (...)».

La risposta, essendo il contrasto con il provvedimento direttoriale non ha ovviamente alcuna valenza giuridica ma si può prevedere che presto il provvedimento direttoriale sarà modificato.

C'è da chiedersi, comunque, come l'agenzia delle Entrate possa ancora proclamare che lo spesometro sia un adempimento "semplificato" visto che – a ridosso della scadenza – la stessa Agenzia ha nuovamente spostato i confini di uno dei pochi criteri obiettivi per discriminare se un'operazione sia o meno da segnalare: il fatto che si tratti o meno di operazione già comunicata in anagrafe tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE

SUL SITO DEL SOLE LA GUIDA PRATICA

La guida online del Sole 24 Ore è un percorso di accompagnamento verso la prima scadenza: con esempi e casi pratici e come sanare eventuali omissioni o errori

Ricorsi. La legge sarà in vigore tra 15 giorni

Decreti ingiuntivi, problemi superati

Il sistema dell'oposizione ai decreti ingiuntivi ritorna all'antico, cancellando il recente orientamento delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 19246 del 2010). La legge approvata in via definitiva alla Camera il 6 dicembre scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 7 dicembre) verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di oggi e dopo 15 giorni entrerà in vigore.

L'orientamento consolidato della Cassazione prevedeva che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l'opponente si è avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine della sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine ordinario. Le Sezioni unite avevano invece concluso che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti della metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale ma che questo effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'articolo 645 del Codice di procedura civile prevede che in ogni caso di opposizione i termini di comparizione sono ridotti alla metà. Il nuovo orientamento rischiava di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso. La nuova legge sterilizza gli effetti della sentenza. L'articolo 1 sopprime la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali. L'articolo 2 contiene una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso: l'articolo 165, primo comma, del Codice di procedura si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente ha assegnato alla controparte un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall'articolo 163-bis, primo comma.

LA SENTENZA CANCELLATA
Le Sezioni unite avevano stabilito che il termine di costituzione in giudizio dell'opponente è sempre di cinque giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lottizzazioni. L'Agenzia cambia orientamento sugli accordi tra confinanti

Redistribuzione fondiaria agevolata

Angelo Busani

Imposta di registro fissa ed esonero dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di «redistribuzione fondiaria», cioè quei contratti con i quali i proprietari di aree limitrofe, tutte interessate da un piano di lottizzazione, redistribuiscono tra loro vantaggi e svantaggi dell'attuazione della lottizzazione stessa. È quanto chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2012, che, in sostanza, rappresenta il dietro-front del fisco rispetto agli orientamenti di chiusura espressi in passato sulla medesima materia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 dicembre 2004) e che costituisce un deciso via libera anche per le cessioni di volumetria che è stata "sdoganata" dal Dl 70/2011 e che trova nella sua costosità fiscale un tangibile impaccio (si veda «Il sole 24 Ore» del 24 agosto 2011).

INIZIATIVA PRIVATA
La risoluzione ammette anche che la convenzione può essere il risultato di un'iniziativa privata dei co-lottizzanti

L'attuazione di un piano particolareggiato o di un piano di recupero spesso coinvolge una pluralità di proprietari. Ognuno di essi concorre a formare la superficie territoriale complessiva del comparto, e quindi si pone il problema di ripartire proporzionalmente, in base all'incidenza delle singole proprietà, vantaggi e svantaggi che derivano dalla attuazione del piano: si tratta infatti di realizzare opere di urbanizzazione, di cedere gratuitamente al Comune aree o opere di urbanizzazione e, infine, di realizzare le costruzioni previste nel piano. E, dato che queste attività incidono sui lotti dei singoli proprietari in maniera non proporzionale (infatti, capita frequentemente che i volumi edilizi siano concentrati su una determinata parte del comparto e che su altre parti del comparto stesso vengano, invece, collocati servizi comuni, parcheggi e verde, eccetera) è inevitabile procedere a un accordo di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti (in mancanza del quale l'attuazione del piano verrebbe paralizzata, con la conseguenza che il Comune potrebbe far luogo all'espropriazione del comparto quando gli interessi pubblici alla sua realizzazione venissero intesi prevalenti rispetto agli interessi privati dei singoli proprietari).

Ebbene, in queste fattispecie dovrebbe rendersi applicabile l'articolo 20, legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il quale «ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 601», vale a dire l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Invece, sinora, per l'amministrazione finanziaria, solo nel caso di atti di «redistribuzione immobiliare» tra i proprietari di aree che si siano riuniti in consorzio, in base all'articolo 13, comma 6, della legge 10/1977, si potevano applicare le agevolazioni fiscali concesse dal predetto articolo 20, comma 1, legge 10/1977: in sostanza, se non c'era la riunione in un formale consorzio dei proprietari interessati, l'agevolazione non spettava (risoluzione n. 156/E del 17 dicembre 2004; nonché risoluzione n. 220210 del 16 dicembre 1986; e risoluzione n. 250666 del 3 gennaio 1983).

Le novità non finiscono però qui, in quanto la risoluzione n. 1/E ammette inoltre che la convenzione di lottizzazione, dalla quale deriva l'atto di redistribuzione fondiaria, può essere il frutto di una iniziativa privata dei co-lottizzanti; in sostanza, non si deve trattare necessariamente di una convenzione di iniziativa pubblica e quindi l'agevolazione fiscale è concessa a prescindere dalla obbligatorietà della lottizzazione, a pena di espropriazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA